SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2339

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(AGNELLI)

di concerto con il Ministro di grazia e giustizia

(DINI)

col Ministro delle finanze

(FANTOZZI)

col Ministro del tesoro

(DINI)

e col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero

(CLÒ)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1° dicembre 1994

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1800)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 4

Testo dell'Accordo ..... » 5

Testo del Protocollo ..... » 18

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo in esame mira a creare un favorevole quadro giuridico per gli imprenditori italiani che intendono effettuare investimenti nella Repubblica di Lituania, anche sotto forma di *joint-ventures*.

Esso si inserisce in una serie di accordi dello stesso genere attualmente in fase di negoziato con le Repubbliche ex sovietiche e mira a creare un quadro favorevole alla presenza in Lituania di investitori italiani, particolarmente gradita alla Controparte anche al fine di diversificare i propri *partners* economici.

L'Accordo prevede una serie di garanzie che vanno a completare, secondo le linee direttrici a suo tempo concordate per l'intera area ex sovietica fra le amministrazioni competenti e la Confindustria, l'apertura legislativa che fin dalla ritrovata indipendenza ha avuto luogo in Lituania nei confronti degli investimenti stranieri.

Gli argomenti di maggiore interesse presi in considerazione dall'Accordo riguardano:

la garanzia per l'investitore di un risarcimento in caso di nazionalizzazione od esproprio (articolo 5) e di un trattamento, in caso di danni derivanti da guerre o eventi simili, non meno favorevole di quello previsto per gli investitori di Paesi terzi (articolo 4);

la libera trasferibilità dei redditi derivanti dall'investimento, delle somme spettanti in caso di disinvestimento, del rimborso dei prestiti e dei compensi di lavoro (articolo 6);

la previsione di procedure arbitrali in caso di controversie sia tra l'investitore e la parte ospitante, sia tra le Parti contraenti (articoli 9 e 10).

Il Protocollo annesso, che costituisce parte integrante dell'Accordo, specifica in maniera più precisa la portata delle garanzie previste.

L'Accordo in questione appare funzionale, oltre che agli interessi dei nostri operatori economici, all'obiettivo perseguito dal Governo lituano di adeguare le condizioni normative interne alle necessità del processo di transizione all'economia di mercato.

La sua ratifica favorirà certamente una più stretta collaborazione industriale tra i due Paesi, indispensabile al fine di ridurre l'ancor forte divario tecnologico e gestionale con l'Occidente, ciò che risulta condizione fondamentale per un completo inserimento della Lituania nel circuito economico internazionale.

Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili, pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al Tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 1° dicembre 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA

SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Lituania (qui di seguito denominati Parti Contraenti),

desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente;

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita delle due Parti contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1 - Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformità alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento.

Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica in particolare, ma non esclusivamente:

a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto di proprietà in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio finanziario aventi un valore economico relativo ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza.

2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere controllate in qualunque modo dalle persone fisiche o giuridiche di cui sopra.

3. Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente, si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente sede principale nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta, come

istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni e associazioni, indipendentemente dal fatto che la responsabilità sia limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, redditi da interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza, servizi tecnici e spettanze diverse, nonché qualsiasi pagamento in natura.

6. Per "territorio" si intendono, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti hanno sovranità od esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra agenzie o rappresentanze di una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione più favorita.

9. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità alla legislazione nazionale di quest'ultima.

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti

1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio.

2. Le due Parti Contraenti assicureranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente. Le due Parti Contraenti assicureranno che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

3. Ciascuna Parte Contraente creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati terzi.

2. Qualora venga concesso un trattamento più favorevole di quello previsto in base alla legislazione interna di una delle Parti contraenti, ovvero agli impegni internazionali da questa assunti, detto trattamento verrà applicato agli investitori di tale Parte Contraente in causa anche per i rapporti in corso.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1. e 2. del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto della loro partecipazione ad Unioni Doganali od Economiche, Mercati Comuni, Aree di Libero Scambio, Accordi regionali o sub-regionali, Accordi economici multilaterali internazionali, ovvero in base ad Accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite

1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento colpito dovrà accordare a detti investitori un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai suoi cittadini ed agli investitori di Paesi terzi.

I relativi indennizzi saranno pagati senza indebito ritardo e saranno liberamente trasferibili.

ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo indennizzo ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria

ed in conformità con tutte le disposizioni e procedure legali e con le sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Il giusto indennizzo sarà stabilito sulla base dei valori di mercato internazionali immediatamente precedenti al momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

Qualora detto valore non possa essere prontamente accertato, l'indennizzo verrà calcolato in base ai parametri di riferimento universalmente riconosciuti, prendendo in considerazione il capitale investito, l'ammortamento, il capitale già rimpatriato, il valore di sostituzione, le oscillazioni del tasso di cambio valutario ed altri fattori rilevanti.

Il tasso di cambio applicabile a ciascun indennizzo sarà quello prevalente nel giorno immediatamente precedente al momento in cui la nazionalizzazione o l'esproprio siano stati annunciati o resi pubblici.

3. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di nazionalizzazione, esproprio o analogo provvedimento sia una società a capitale straniero, alla valutazione della quota dell'investitore, effettuata nella valuta dell'investimento e non inferiore al valore iniziale, verranno aggiunti gli aumenti e le rivalutazioni di capitale, gli utili reinvestiti e i fondi di riserva, e detratti i valori delle riduzioni e perdite di capitale.

4. L'indennizzo sarà considerato effettivo se pagato nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta è - o resta - convertibile, o, altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore.

5. Il risarcimento sarà considerato tempestivo se avverrà senza indebito ritardo.

6. Il risarcimento comprenderà gli interessi calcolati in base agli standard LIBOR che fanno riferimento al periodo compreso fra la data di nazionalizzazione o di esproprio e la data di pagamento.

7. Un cittadino o una società di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, avrà diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo indennizzo, siano conformi ai principi del diritto internazionale, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni connesse.

8. In mancanza di un accordo fra l'investitore e l'autorità competente, l'ammontare dell'indennizzo verrà definito secondo le procedure di risoluzione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo.

Il risarcimento sarà liberamente trasferibile.

9. Le disposizioni di cui al paragrafo 1. del presente Articolo si applicheranno anche agli utili derivanti da un investimento e, in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti.

10. Se, dopo l'espropriazione, il bene in questione non sia stato utilizzato, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario, ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di mercato.

ARTICOLO 6 -Rimpatrio di capitali, profitti e redditi

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantirà che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero, in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue:

a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;

b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

ARTICOLO 7 - Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a tale investitore in base alla garanzia concessa, l'altra Parte Contraente riconoscerà la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Per il trasferimento dei pagamenti alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale surroga, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

ARTICOLO 8 - Modalità dei trasferimenti

1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 5, punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un accordo di investimento, si applicherà la procedura in esso prevista.

3. Qualora la controversia non possa essere risolta amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione

effettuata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporla:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento Arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospite si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato.

c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena entrambe le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finché essi siano conclusi ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza della Corte entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

ARTICOLO 10 - Regolamento delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui la controversia non possa essere composta entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, essa

verrà, su richiesta di una delle Parti Contraenti, sottoposta ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformità alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ogni Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Gli arbitri così nominati sceglieranno il Presidente del Tribunale Arbitrale, che sarà cittadino di uno Stato terzo. Il Presidente sarà nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verrà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia più anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitrato e quelle per il proprio rappresentante alle udienze. Le spese per il Presidente ed ogni altra spesa saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale. Tuttavia, il Tribunale Arbitrale potrà decidere che una parte maggiore dei costi debba essere sostenuta da una delle due Parti Contraenti e detta decisione sarà vincolante per entrambe le Parti.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

ARTICOLO 11 - Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12 - Applicazione di disposizioni varie

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero altre disposizioni, specifici contratti o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora, successivamente alla data in cui è stato effettuato l'investimento, venga apportata una modifica alla legislazione della Parte in cui è stato effettuato l'investimento, i diritti acquisiti che derivano all'investitore dalla precedente legislazione non verranno intaccati.

ARTICOLO 13 - Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti Contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali.

ARTICOLO 14 - Durata e scadenza

1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per 10 anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 13, e resterà in vigore per un ulteriore periodo di 5 anni, salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla data di scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il primo dicembre millenovecentonovantaquattro, in duplice copia nelle lingue italiana, lituana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede.
In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI LITUANIA

PROTOCOLLO

Nel firmare l'accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Lituania sulla promozione e la protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresì concordato le seguenti clausole, da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo.

1. Disposizioni generali

Il presente Accordo e tutte le sue disposizioni relative agli "Investimenti", a condizione che detti investimenti siano effettuati in conformità alla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio essi sono stati effettuati, si applicano anche alle seguenti attività connesse:

organizzazione, controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie, filiali, agenzie, uffici, stabilimenti o altre strutture utili alla condotta degli affari; la conclusione, adempimento e esecuzione di contratti; l'acquisizione, utilizzo, protezione e cessione di proprietà di qualunque tipo ivi inclusa la proprietà intellettuale; l'assunzione di prestiti; l'acquisto, emissione e vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli; e l'acquisto di valuta per importazioni.

Le attività connesse comprendono altresì:

a) la concessione di franchigie o diritti su licenza;

b) la ricezione di registrazioni, licenze, permessi ed altri documentare necessari per lo svolgimento di attività commerciali, che dovranno in ogni caso essere rilasciati sollecitamente, secondo quanto previsto dalla legislazione delle Parti;

c) l'accesso a istituti finanziari in qualunque valuta, e ai mercati di credito e valutari;

d) l'accesso a fondi conservati in istituti finanziari;

V) l'importazione ed installazione di attrezzature necessarie al normale svolgimento delle attività economiche, come, a titolo di esempio, attrezzature per ufficio e autoveicoli, e l'esportazione di ogni attrezzatura ed autoveicolo così importati;

VI) la diffusione di informazioni commerciali;

VII) lo svolgimento di indagini di mercato;

VIII) la nomina di rappresentanti commerciali, compresi agenti, consulenti e distributori (cioè mediatori nella distribuzione di merci non da loro stessi prodotte), il loro servizio in tali vesti e la loro partecipazione a fiere commerciali ed altre manifestazioni promozionali;

IX) la commercializzazione di beni e servizi anche attraverso sistemi di distribuzione e marketing interni, o a mezzo di pubblicità e contatti diretti con individui e compagnie;

X) pagamenti per beni e servizi in valuta locale; e

XI) servizi di leasing resi in o al territorio delle Parti Contraenti.

2. Con riferimento all'art. 2

a) Ai fini della risoluzione delle controversie una data misura può essere considerata arbitraria o discriminatoria malgrado una delle Parti in disputa abbia avuto o esercitato l'opportunità di riesame di tale misura da parte delle Corti o Tribunali Amministrativi di una Parte Contraente.

b) Le agenzie o rappresentanze di una Parte Contraente possono stipulare con investitori dell'altra Parte Contraente, che effettuano un investimento di interesse nazionale nel territorio delle Parti Contraenti, un accordo di investimento che regolerà gli specifici aspetti legali connessi all'investimento in questione.

Nessuna delle Parti Contraenti porrà alcuna condizione per l'avvio, lo sviluppo o il prosieguo di investimenti, che possa implicare il subentrare o l'imposizione di limitazioni alla vendita della produzione sul mercato interno o internazionale, o che specifichi che dei beni devono essere procurati localmente, o altre simili condizioni.

d) Ciascuna Parte Contraente assicurerà mezzi effettivi per avanzare reclami e far valere diritti relativi agli investimenti ed agli accordi di investimento.

e) I cittadini di ciascuna Parte Contraente autorizzati a lavorare nel territorio dell'altra Parte Contraente in connessione con un investimento effettuato in base al presente Accordo avranno diritto a condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attivita professionali.

f) Ai cittadini di ciascuna delle Parti Contraenti sara consentito l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dell'altra Parte Contraente al fine di costituire, sviluppare, gestire o fornire consulenze sulle attività collegate ad un investimento per il quale essi, o una società della prima Parte contraente che li impiega, hanno impegnato o stanno per impegnare una importante quota di capitale, o per simili motivi.

g) Alle societa legalmente costituite secondo le vigenti leggi o regolamenti di una delle Parti e che sono di proprietà o controllate dall'altra Parte Contraente sarà permesso di impiegare personale direttivo d'alto livello da loro scelto, indipendentemente dalla cittadinanza.

<u>3: Con riferimento all'art. 3</u>

a) Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita e il trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonchè ogni altra operazione ad esse relativa e comunque connessa ad attività imprenditoriali ai sensi del presente Accordo, godranno, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle analoghe attività ed iniziative di cittadini residenti o di investitori di un Paese terzo.

b) Secondo le proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà quanto più favorevolmente possibile i problemi relativi a entrata, soggiorno, lavoro e spostamenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente che effettuino attività collegate agli investimenti di cui al presente Accordo, e dei membri delle loro famiglie.

4. Con riferimento all'art. 5

Sarà considerata nazionalizzazione o espropriazione di un investitore di una delle Parti Contraenti una misura di nazionalizzazione o espropriazione di beni o diritti appartenenti ad una società controllata dell'investitore, così come la sottrazione alla società di risorse finanziarie o altri beni, che crei ostacoli alle attività o in altro modo pregiudichi sostanzialmente il valore delle stesse o imponga un trattamento fiscale che potrebbe avere un effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'esproprio.

5. In riferimento all'Articolo 9

L'arbitrato di cui all'art. 9 (3) (b) si svolgerà in conformità ai criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) di cui alla

Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n.31/98 del 15 dicembre 1976, con l'osservanza altresì delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto da tre arbitri; qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno possedere la cittadinanza di Stati che abbiano relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Alle designazioni di arbitri che fossero necessarie ai sensi del Regolamento UNCITRAL provvederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma. Sede dell'Arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le parti in causa.

b) Nel pronunciare la sua decisione il Tribunale Arbitrale applicherà in ogni caso anche le disposizioni del presente Accordo, nonchè i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti sarà disciplinata dalle rispettive legislazioni nazionali, in conformità con le convenzioni internazionali in materia di cui esse siano parte.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Roma il primo dicembre millenovecentonovantaquattro, in duplice copia nelle lingue italiana, lituana ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenze, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA